

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli

InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale



27 OTTOBRE 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale</i>	3
CONTRATTI	3
<i>Contratti pubblici – Gare pubbliche</i>	3
DIRITTO COSTITUZIONALE	4
<i>Il riparto di competenze in tema di pratiche commerciali scorrette</i>	4
<i>Il finanziamento dei diritti sociali</i>	4
ENTI LOCALI	5
<i>Sala giochi</i>	5
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	6
<i>Amministrazione Digitale</i>	6
<i>Processo telematico: attivo il nuovo portale della giustizia tributaria</i>	7
PRIVACY	7
<i>Dati personali</i>	7
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
<i>Anticorruzione – Inconferibilità incarichi amministrativi</i>	8
<i>Seminario a porte chiuse sulla legge Madia organizzato da Federalismi, Osservatorio sui processi di governo e formAP svoltosi a Roma il 7 ottobre 2015</i>	9
<i>Concorso Pubblico</i>	9
<i>Dossier sanitario</i>	11

AMBIENTE

Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale

Verso la metà del mese di ottobre 2015 si è svolto a Torino il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale che ha visto aderire 1800 partecipanti provenienti da ben 130 Paesi ed ha visto confrontarsi rappresentanti dei governi nazionali e locali, sindaci, associazioni, imprenditori, accademici, ricercatori e membri della società civile. Il Forum è parte di un lungo processo che ha rafforzato la discussione sulle politiche da individuare e la visione condivisa sullo sviluppo locale, appoggiando sinergie e strumenti per lo sviluppo sostenibile. Detto Forum si è svolto in un momento particolare, tra il Summit di settembre a New York, in cui è stata definita l'Agenda 2013 per lo sviluppo sostenibile, che contiene i diciassette Global Goals e la Conferenza Mondiale sul clima,

che si terrà a Parigi nel mese di dicembre. Il Forum ha confermato l'assoluta prevalenza dello Sviluppo Locale come risposta fondata su territori e persone alle sfide globali, fra le quali, le disuguaglianze, la disoccupazione e lo sfruttamento delle risorse naturali. In linea con questi temi gli obiettivi di sviluppo sostenibile si sviluppano su tre dimensioni: quella economica, sociale ed ambientale. Si rammenta, in proposito che detti obiettivi non concernono solo i Paesi in via di sviluppo, ma hanno carattere universale e tengono conto delle politiche, delle priorità e delle realtà di ogni nazione.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.qualenergia.it>

CONTRATTI

Contratti pubblici – Gare pubbliche

Nell'approfondimento intitolato "Reti di impresa volano dell'economia anche negli appalti pubblici", a cura di Stefano Di Falco, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (20/10/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha presentato alcuni giorni fa la Guida operativa per semplificare la partecipazione delle reti d'Impresa alle gare d'appalto, focalizzando l'attenzione soprattutto sulla natura e disciplina del contratto di rete. Il vademecum è stato predisposto per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici ed è stato redatto da Itaca (l'Organo Tecnico della Conferenza), da Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio (costituita in senso alla Conferenza) e da Reteimpresa (l'Agenzia Confederale per le reti di imprese, col compito di sostenere le piccole e medie imprese attraverso nuovi modelli di aggregazione previsti dal contratto di rete). Quest'ultima agenzia suscita particolare attenzione da parte delle Regioni, poiché

rappresenta il volano di sviluppo per l'economia dei territori e, quindi, destinataria di sistemi di facilitazione per l'accesso ai fondi della programmazione comunitaria 2014-2020.

Tale guida si prefigge l'obiettivo di sciogliere taluni nodi applicativi derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara delle c.d. reti di impresa in favore tanto di queste, che delle Amministrazioni.

Nel testo, l'autore, pone l'attenzione, in modo particolare, ai seguenti punti: - cosa sono le reti di impresa; - gli elementi costitutivi necessari ed eventuali; - l'organo rappresentativo; forma e pubblicità del contratto di rete; - il regime delle responsabilità; - cenni ai profili giuslavoristici; - la rete e gli appalti pubblici; - le modalità di partecipazione alle gare d'appalto; - i contenuti essenziali del contratto di rete e la partecipazione alle gare; - gli adempimenti per la partecipazione alle gare; - l'esecuzione ed infine la partecipazione al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

DIRITTO COSTITUZIONALE

Il riparto di competenze in tema di pratiche commerciali scorrette

Nell'articolo intitolato "Il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Riflessioni sul D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21", a cura di Rosaria Petti, avvocato, dottoranda di ricerca in diritto pubblico, presso l'università Parthenope di Napoli, si sottolinea che l'assetto dei rapporti tra Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità nazionali, volte alla regolamentazione settoriale in tema di tutela del consumatore nelle pratiche commerciali scorrette, è sempre stato oggetto di discussione e la tal cosa, prosegue, in quanto non sembra giunta a soluzione, neppure con la recente introduzione dell'art. 1, comma 6, lett.a) del sopracitato D. Lgs. L'articolo richiamato, relativo all'attuazione della Direttiva n. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, introduce il nuovo comma 1-bis all'art. 27 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n.

206 (c.d. Codice del consumo) che disciplina il riparto di competenze in tema di pratiche commerciali scorrette. Il nuovo assetto di competenze lascia aperte alcune questioni interpretative e richiede una complicata organizzazione tra le Autorità coinvolte. Nel presente testo, si intende analizzare l'organicità del disposto normativo con i principi comunitari e costituzionali, e porne in evidenza le conseguenti criticità applicative. In particolare, l'autrice focalizza l'attenzione sui seguenti punti: - la competenza esclusiva in materia di pratiche commerciali scorrette; - l'evoluzione normativa e giurisprudenziale; la posizione della Commissione europea; - la novella legislativa; - le criticità applicative ed infine, le soluzioni proposte.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/>+

Il finanziamento dei diritti sociali

Nell'articolo intitolato "Il finanziamento dei diritti sociali: quali prospettive?", a cura di Andrea Nisticò, si sottolinea che, la rimozione delle diseguaglianze sociali è un punto fondamentale del nostro ordinamento costituzionale e, come tale, impegna notevolmente tanto il potere legislativo quanto quello l'esecutivo. Appartengono alla categoria dei diritti sociali: l'assistenza sanitaria, la pubblica istruzione, le indennità di disoccupazione, i sussidi ai bisognosi, la previdenza sociale, l'accesso alle risorse culturali ed ambientali. Essi rientrano tra le libertà positive, definite come libertà nello Stato e, più puntualmente, come i diritti che costano, poiché la loro erogazione richiede un'ingente spesa pubblica. L'applicazione del principio di solidarietà comporta che il reperimento delle risorse finanziarie avvenga tramite il prelievo fiscale. Il finanziamento rappresenta il punto più critico del suddetto sistema. Nonostante la Costituzione ponga al centro l'uguaglianza formale e sostanziale in

senso complessivo, le politiche pubbliche proseguono nella direzione opposta. Il quadro risulta ulteriormente aggravato dal fortissimo debito pubblico che grava su tutte le scelte del decisore pubblico e che ne condiziona i risultati. L'Italia, comunque, si è impegnata nel contesto dell'Unione Europea a ridurre gli stock di debito pubblico che al momento s'aggirano intorno al 135% del PIL e che dovrebbe scendere alla metà.

Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: - il modello di stato sociale nella Costituzione italiana;- la spesa sociale: dalle norme all'applicazione; - le carenze pubbliche nell'attuazione del dettato costituzionale; - l'indirizzo da perseguire volto ad andare verso un'amministrazione condivisa.

Per l'Italia si presenta una sfida con la quale è costretta a misurarsi che è rappresentata: - da un lato la nuova creazione di un modello di protezione sociale, dall'altro le poche risorse economiche a disposizione che

devono essere ben utilizzate. L'opportunità che si presenta è quella di costituire un secondo pilastro di welfare che si aggiunga a quello pubblico.

A parere dell'autore, quindi la primavera dei diritti sociali passa non solo attraverso l'analisi della spesa pubblica, ma anche attraverso la presentazione di un nuovo

modello organizzativo della P.A. e un'idea di governance collaborativa al fine di permettere una proficua relazione tra Stato e mercato, tra numeri e persone.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrativamente.com/article/view/11445>

ENTI LOCALI

Sala giochi

Nell'articolo intitolato "La regolamentazione degli orari delle sale gioco d'azzardo rientrano nel novero delle determinazioni sindacali", a cura di Vincenzo Giannotti, dirigente del Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) del Comune di Frosinone, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (23/10/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, i giudici del Consiglio di Stato evidenziano la competenza del sindaco nella regolamentazione degli orari delle sale gioco d'azzardo lecite.

Il caso di specie trae origine dalla presentazione di una ordinanza sindacale delle determinazioni, ad una sala da gioco d'azzardo lecita, di un orario di esercizio dell'attività dalle ore 10 alle ore 23, contro la quale gli esercenti presentano istanza di ricorso al TAR. I giudici di prime cure sottolineano la legittimità di tale ordinanza, conseguente ad un espresso indirizzo del Consiglio comunale ed in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2014, n. 220, che aveva affermato la competenza del sindaco, ex art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 2000, a regolamentare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le relative apparecchiature. Quindi, in pratica ne consegue che, la libertà di iniziativa privata non possa sovrapporsi al principio costituzionale della tutela della salute e che il Comune è tenuto a compiere un bilanciamento tra tali principi, con la facoltà di introdurre vincoli in zone ove nessun'altra misura meno restrittiva consenta di tutelare adeguatamente i valori della salute, dell'ambiente e dei beni culturali.

Gli esercenti ricorrono avverso la decisione assunta dai giudici amministrativi di prime cure, rilevando l'incompetenza del sindaco essendo la materia di competenza esclusiva dello Stato.

Il Collegio amministrativo di appello rispondendo, fa presente come la materia del gioco d'azzardo con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce più deboli di consumatori non sia ascrivibile alla competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come del resto reso noto dalla Corte Costituzionale con le sentenze del 10 novembre 2011, n. 300 e del 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra nelle assegnazioni del Comune ex art. 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000. In merito, la disciplina degli orari delle sale da gioco è tesa a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio-economico dei cittadini, compresi nei conferimenti del comune ai sensi delle suddette norme. Compete, di conseguenza al Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari di apertura delle sale da gioco in quanto presiede alla cura degli interessi della comunità locale. Infatti per esercitare in modo legittimo tale potere, l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 2000, assegna espressamente al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Pertanto, il Collegio amministrativo di appello, sottolinea la legittimità di tale ordinanza sindacale, poiché tesa in modo esplicito alla

tutela della salute pubblica mediante la lotta alla ludopatia.

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Amministrazione Digitale

Nell'approfondimento intitolato "Pubblicate dall'AgID le Istruzioni per la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS – Roma e Federico II – Napoli, si evidenzia che le suddette istruzioni contengono le disposizioni sulla produzione e la trasmissione del registro in conformità alla normativa vigente. Si informa che, l'11 ottobre 2015, è scaduto il termine per l'adeguamento al D.P.C.M. 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche in materia di protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005. In tale provvedimento sono stabilite le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni: - di registrazione e segnatura del protocollo, di cui agli artt. 53, 55 e 66, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA); - di registrazione di protocollo di cui agli artt. 40-bis, 41 e 47 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Le regole tecniche perseguono lo scopo di guidare le pubbliche amministrazioni nell'adeguamento, sia organizzativo che funzionale, dei propri sistemi di gestione documentale. In particolare, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del loro ordinamento dovevano provvedere, entro l'11 ottobre a : 1) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento (art. 50 del TUDA); 2) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; 3) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i

casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; 4) adottare il manuale di gestione; 5) definire i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000.

Si rammenta che, in ordine ai requisiti minimi di sicurezza detto protocollo informatico, l'art. 7 delle regole tecniche in commento immette un nuovo importante obbligo: la conservazione digitale a norma del registro giornaliero di protocollo.

L'art. 52, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA), prescrive che il sistema di gestione informatica dei documenti deve, tra l'altro, garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita dall'Ente.

La registrazione di protocollo deve obbligatoriamente concernere: - i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione; - tutti i documenti informatici; - le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica; - le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica certificata; - le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

Il suddetto art. 52, inoltre prescrive che "...il sistema di gestione informatica dei documenti deve permettere la produzione del registro giornaliero di protocollo". Anche l'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi di protocollo informatico, richiede che il registro giornaliero di protocollo sia trasmesso entro la giornata lavorativa successiva a quella della sua produzione, al Sistema di Conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto. Il registro giornaliero di protocollo deve comprendere le

informazioni minime richieste dall'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000 e della Circolare n. 60 del 2013.

Nel testo, in particolare, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito richiede la memorizzazione di alcune

informazioni, che vengono elencate nel testo. Per cui ne consegue che detto registro debba contenere in modo ordinato e progressivo l'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione del protocollo nell'arco del medesimo giorno.

Processo telematico: attivo il nuovo portale della giustizia tributaria

Dal 1° dicembre 2015 nelle prime due Regioni italiane della Toscana e dell'Umbria verrà attivato il nuovo portale che permetterà l'accesso al processo tributario telematico. Le parti interessate potranno procedere al deposito telematico degli atti e dei documenti processuali e alla consultazione del fascicolo. Detto portale sarà consultabile all'indirizzo web <http://giustizia.tributaria.gov.it> e contiene tutte le informazioni relative all'organizzazione delle Commissioni tributarie e alla modulistica utilizzata, che garantisce l'accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori del settore (telecontenzioso e prenotazione on-line degli appuntamenti).

Inoltre a partire dal 1° dicembre il sito svolgerà anche la funzione di punto unico di accesso al processo tributario telematico, che sarà avviato nella stessa data, nelle prime due Regioni italiane: Toscana e Umbria.

Pertanto come stabilito dal D.M. 4 agosto 2015, a partire dal prossimo dicembre si dovranno svolgere telematicamente gli adempimenti relativi alle notificazioni e comunicazioni, alla costituzione in giudizio, alla formazione e alla consultazione del

fascicolo informatico, al deposito degli atti e dei documenti informatici successivi alla costituzione, e non, da ultimo al pagamento del contributo unificato tributario. Le suddette operazioni dovranno essere svolte per il tramite del Portale della Giustizia Tributaria, composto da un'area riservata ed da una pubblica dove sarà possibile registrarsi al Sistema Informativo della giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).

Si rammenta, in proposito, che per eseguire la registrazione, i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o la firma digitale e l'indirizzo di PEC. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni concernenti i giudizi tributari, oltre a garantire l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, tramite l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.dirittoegiustizia.it>

PRIVACY

Dati personali

Nella nota di commento intitolata "Privacy, trasmissione tra P.A. di dati personali: occorre informazione preventiva", a cura di Claudio Bovino, avvocato in Milano, pubblicato sulla rivista "Quotidiano Giuridico" della Wolters Kluwer (15/10/2015), si rileva che, le normative degli Stati membri non possono consentire ad un'amministrazione pubblica di trasmettere dati personali ad un'altra amministrazione pubblica, a fini di

trattamento, senza che le persone interessate siano state informate sia di tale trasmissione sia del successivo trattamento. Tali disposizioni risultano contrastare con quanto disposto dalla Direttiva 95/46/CE, lo ha stabilito la Corte di Giustizia intervenendo in proposito, con la sentenza del 1° ottobre 2015, n. C-201/14.

Il caso di specie prende avvio dall'amministrazione tributaria rumena che ha

trasmesse le dichiarazioni dei redditi della signora Smaranda Bara e di altri lavoratori autonomi rumeni alla Cassa nazionale malattia che, ha seguito di questa trasmissione, ha chiesto loro il pagamento dei contributi previdenziali arretrati.

I cittadini rumeni coinvolti hanno poi contestato dinanzi alla Corte di Appello di Cluj la legittimità di trasmissione dei dati ai sensi della sopracitata Direttiva sulla privacy, poiché secondo loro, i dati personali sarebbero stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali erano stati inizialmente comunicati all'amministrazione tributaria, senza che gli interessati fossero stati anticipatamente informati.

In merito è opportuno ribadire che, mentre a livello comunitario la Direttiva 95/46/CE disciplina il trattamento dei dati personali, la libera circolazione dei medesimi ed il trattamento dei dati personali contenuti o contenibili in un registro, a livello nazionale, il diritto rumeno (legge 95 del 2006 sulla riforma del settore sanitario) consente agli enti pubblici di trasmettere dati personali alle casse malattia affinché queste ultime possano accertarne la qualità di assicurato delle persone interessate: si tratta di dati che riguardano solo l'identificazione delle persone

(nome, cognome, indirizzo), e non anche i redditi percepiti.

La Corte di Cluj si è poi rivolta alla Corte di Giustizia per chiedere se il diritto comunitario consenta ad un'amministrazione pubblica di uno Stato membro la trasmissione di dati personali ad un'altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento. In risposta la Corte di Giustizia con la sopracitata sentenza ha rivelato che l'obbligo leale del trattamento dei dati personali richiede che un'amministrazione pubblica informi le persone interessate del fatto che i loro dati saranno trasmessi ad un'altra amministrazione, che li tratterà in qualità di destinatario. In proposito, la Direttiva 95/46/CE sancisce espressamente che ogni eventuale restrizione all'obbligo di informazione sia adottata con disposizione legislativa. La Corte di Giustizia intervenendo in merito ha dichiarato che la normativa comunitaria in tema di privacy non ammette la trasmissione e il trattamento dei dati personali fra due amministrazioni pubbliche di uno Stato membro senza che le persone coinvolte ne vengano anticipatamente informate.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anticorruzione – Inconferibilità incarichi amministrativi

Nell'approfondimento intitolato "Pubblica amministrazione: parte l'ennesima riforma", a cura di Paola Cosmai, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (21/10/2015), reperibile sulla banca Nuova de Agostini, si rileva che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac o Autorità) a pochi mesi di distanza torna nuovamente ad evidenziare le criticità riscontrate nell'applicazione dei decreti attuativi della legge anticorruzione L. 6 novembre 2012, n. 190, soprattutto per la parte che concerne l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi presso le Pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e per quella relativa all'incandidabilità e al divieto di ricoprire cariche elettive di cui al D. Lgs. n. 31 dicembre 2012, n. 235.

Detto intervento è insorto a seguito del riscontro effettuato, in sede di vigilanza dal fatto che talune fattispecie sono disciplinate unitamente sia dal primo che dal secondo decreto legislativo, dando così luogo ad incertezze interpretative che richiedono un intervento risolutivo del legislatore, diverso da quello già sollecitato dall'Anac con un precedente atto di segnalazione del 10 giugno 2015, n. 4.

La L. n. 190/2012 allo scopo di determinare e disciplinare le predette ipotesi di incompatibilità a tutela del buon funzionamento dell'Amministrazione, ha demandato al Governo l'emanazione di specifici provvedimenti che si occupassero delle criticità emerse: 1) – gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi

dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; - 2) – gli incarichi di direttore generale e sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) – gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico.

Nel testo l'autrice si sofferma in particolare sui seguenti punti: - il quadro normativo vigente: il D. Lgs. n. 39 del 2013 ed il D. Lgs. n. 235 del 2012; - le antinomie tra il D. Lgs. n. 39 ed il D. Lgs. 235; - la soluzione interpretativa dell'Anac ed infine, gli interventi correttivi auspicati.

Per quanto concerne gli interventi correttivi promessi, si rileva che, anche il rimedio

interpretativo di fare il distinguo tra "incarico politico" ed "incarico amministrativo" per applicare l'uno o l'altro decreto legislativo, presenta una serie di problematiche per le disparità di trattamento che apporta sia per gli amministratori locali che per i politici nazionali pur nell'analogia delle situazioni di fatto disciplinate. Pertanto, secondo l'Anac, sarebbe necessario un intervento correttivo e dirimente del legislatore volto a coordinare le due discipline, nell'ottica di considerare rilevanti le stesse condizioni, sia ai fini della candidabilità alle cariche elettive, che del conferimento di incarichi amministrativi o riducendole in unico testo normativo, o abrogando esplicitamente quelle disposizioni attualmente contenute nel D. Lgs. n. 235 del 2012, che non hanno ad oggetto incarichi elettivi o comunque di natura politica.

Seminario a porte chiuse sulla legge Madia organizzato da Federalismi, Osservatorio sui processi di governo e formAP svoltosi a Roma il 7 ottobre 2015

Al medesimo hanno aderito insigni studiosi, si pubblicano gli interventi principali, prelevati dalla banca dati Segretarielocali.it:

"La legge Madia: riorganizzazione dell'amministrazione pubblica?", a cura di Annamaria Poggi, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli studi di Torino;

"La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey", a cura di Guido Corso, professore straordinario di diritto amministrativo presso l'Università Europea di Roma;

"La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche tra principio di sussidiarietà e principio di efficienza", a cura di Antonio Ferrara, primo ricercatore presso l'ISSIRFA – CNR – Professore straordinario di Diritto pubblico comparato – UTIU;

"Autotutela amministrativa e principio di legalità (nota a margine dell'art. 6 della L. 7 agosto 2015, n. 124)", a cura di Fabio

Francario, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Roma Tre;

"L. n. 124/2015 e le modifiche riguardanti le Prefetture", a cura di Andrea Carbone, professore abilitato di II fascia di diritto amministrativo presso l'università di Roma "La Sapienza";

"La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in attesa dell'esercizio della delega", a cura di Fabio Giglioni, professore associato di diritto amministrativo presso l'università di Roma "La Sapienza";

"La Scia e l'autotela nella legge 124/2015: primi dubbi interpretativi", a cura di Marco Lipari, consigliere di stato;

"Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull'art. 17bis introdotto dalla c.d. riforma Madia", a cura di Francesco de Leonardis, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università di Macerata.

Concorso Pubblico

Nella nota di commento intitolata "Il ritardo, ancorchè minimo, del concorrente giustifica l'esclusione dal concorso", a cura di Marcello Lupi, Dirigente P.A., pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (22/10/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, secondo quanto sancito dal TAR Umbria, Sez.I, con la sentenza n. 459 dell'8 ottobre 2015, il ritardo sebbene minimo, del concorrente nella presentazione presso la sede di svolgimento delle prove concorsuali ne giustifica l'esclusione dal concorso, dovendosi intendere rinunciatario, non potendosi consentire interpretazioni di inequivoche disposizioni del bando di concorso in termini non letterali, pena la violazione della *par condicio* dei partecipanti e del principio secondo cui il verbale della commissione esaminatrice di un concorso pubblico, costituendo atto pubblico ed essendo assistito da fede privilegiata, costituisce prova fino a querela di falso.

Il caso preso in considerazione dai giudici Umbri riguarda una serie di atti della sequela procedimentale relativo ad un concorso volto ad assumere un dipendente per espletare la funzione di esperto di gare, categoria C, presso un Comune, che ha visto escludere la ricorrente poiché giunta in ritardo (seppur minimo) presso la sede dove si svolgeva la prova del concorso.

Si rammenta in proposito che, l'amministrazione banditrice del concorso, con apposita determinazione dirigenziale pubblicata on line con l'elenco dei partecipanti alla selezione concorsuale, statuiva che i candidati presenti ad un'ora prestabilita (nel caso trattato alle ore 9,00) dopo l'avvenuta identificazione sarebbero stati ammessi all'espletamento della prova concorsuale prevista, mentre invece, i partecipanti non presenti al medesimo orario sarebbero stati considerati rinunciatari e quindi esclusi da tale procedura.

Il reclamo avanzato dalla candidata esclusa dalla selezione si basa sull'interpretazione del requisito della presenza, inteso dalla medesima non come riferito alla presenza nell'aula designata per la prova concorsuale, ma nella sede concorsuale, con richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance (stimata nella misura del 10% della

retribuzione di base per un periodo di dieci anni).

La ricorrente fonda la sua argomentazione sul fatto che era presente presso la struttura di svolgimento della prova selettiva all'orario stabilito (confermato anche da dichiarazioni testimoniali trascritte negli atti processuali), a prescindere dal momento di ingresso nell'aula ove era stata fissata l'espletamento della prova, aula trovata con la porta chiusa.

Da parte loro i giudici umbri dopo aver esaminato attentamente la questione hanno ritenuto infondato nel merito il reclamo inoltrato dalla ricorrente.

In particolare facendo riferimento alla disamina del verbale di esclusione della ricorrente, precisamente nella parte in cui afferma che "alle ore 9:05 la Commissione viene chiamata dal personale della Polizia di stato per verificare l'eventuale partecipazione di una candidata e che la medesima (...) dichiara di essersi presentata alla porta carraia alle ore 9:01, con conseguente richiesta di ammissione alla selezione di tale concorso, i giudici perugini, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'asserire che il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato, in quanto l'art. 2700 del c.c. dispone che l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne deriva che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti".

Nella fattispecie concreta, tuttavia, non risulta documentata l'instaurazione di un siffatto giudizio.

I giudici nell'analizzare attentamente la questione accertano che la ricorrente non era presente all'ora prestabilita e quindi si doveva considerare rinunciataria. Allo stesso modo le puntuali prescrizioni del bando di concorso pubblicate sul sito internet dell'ente non depongono in favore della ricorrente.

Pertanto nel caso di specie, secondo il giudizio dei giudici umbri, il ritardo, sebbene modesto della ricorrente nella sede concorsuale ne ha determinato la legittima esclusione quale soggetto rinunciario a detto concorso.

Dossier sanitario

Nel commento intitolato "Sanità digitale: linee guida del Garante in materia di dossier sanitario", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, Docente di informatica giuridica presso la LUISS – Roma e Federico II° - Napoli, si rileva che le sopraccitate linee guida perseguono la finalità di fornire un quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento dei dati raccolti nei dossier, già istituiti o che si intendono istituire, da parte di strutture sanitarie pubbliche e private. In concreto, affinché i Dossier sanitari possano essere strumenti di ausilio nei processi di diagnosi e cura dei pazienti è necessario che gli stessi siano realizzati con modalità tali da garantire in primo luogo la certezza dell'origine e della correttezza dei dati.

Tali linee approvate con deliberazione del Garante in data 4 giugno 2015 rappresentano uno dei provvedimenti di detta Autorità in materia di sanità digitale, dettando regole e principi da rispettare. Si rammenta in proposito, che la c.d. sanità elettronica o digitale consente di rendere più efficiente e di qualità le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, partendo dalla prevenzione e dalla cartella elettronica, ma andando soprattutto ad influire sull'economicità della spesa. Lo scopo principale da raggiungere consiste nel costruire nei prossimi anni un moderno sistema sanitario in rete tra tutti i soggetti ed i cittadini, in grado di modificare il

In conclusione, le soluzioni cui pervengono i giudici umbri nella suddetta sentenza se inizialmente possono sembrare eccessivi, ad un attento esame risultano essere in linea con i consolidati giurisprudenziali resi in materia.

funzionamento della sanità pubblica e migliorarne la prevenzione attiva.

In particolare per sanità in rete si intende l'utilizzo di strumenti basati sulle tecnologie delle informazioni e della comunicazione per sostenere e promuovere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle malattie e la gestione della salute e dello stile di vita. La sanità in rete contribuisce alla disponibilità di informazioni essenziali ed assume maggiore importanza con l'aumento della circolazione internazionale dei cittadini e dei pazienti. Le iniziative della sanità in rete migliorano l'accesso alle cure, ponendo il cittadino al centro dei sistemi sanitari e, nel contempo, accrescono l'efficienza generale e la sostenibilità del settore sanitario.

In questo contesto assumono particolare rilievo due documenti digitali sanitari: il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed il Dossier sanitario; il primo, viene definito come il fascicolo formato con riferimento ai dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in uno stesso ambito territoriale (es. azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima Regione o area vasta); invece, il dossier sanitario, pur riguardando gli stessi dati è costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es. ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti.